

Anno V aprile 2016 n. 50

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
QUESITI
EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



PER SCARICARE

EDITORIALE

Questo è il **numero 50 della "RLS NEWS UIL"**, la nostra Newsletter su Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Un traguardo per noi molto importante, un percorso iniziato a fine 2011 che aveva ed ha tutt'oggi l'obiettivo di diffondere quante più informazioni possibili sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, della salute dei lavoratori stessi e di tutti i cittadini.

La diffusione di informazioni su questi temi riteniamo sia un elemento fondamentale per accrescere per quanto possibile la cultura della sicurezza nel nostro paese: dai luoghi di lavoro, alle scuole, università, in ogni luogo in cui l'obiettivo del lavoro in sicurezza non è ancora garantito. Ancora troppi incidenti sul lavoro accadono in Italia ed in Europa e la nostra Newsletter vuole essere un piccolo contributo al percorso di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e prevenzione.

Ci aspettiamo anche da voi continui consigli per migliorare la Newsletter stessa, nonché ricevere contributi per la sua realizzazione; per noi è importante anche diffondere ulteriormente il nostro periodico tra i RLS, dirigenti ed attivisti UIL nel territorio. Vi ricordiamo inoltre che è anche attiva la pagina Facebook **UIL Nazionale #welfare** e sempre su Facebook il Gruppo Pubblico **UIL Politiche del Sociale e Sostenibilità** che si occupa nello specifico di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Ulteriori strumenti utili per lo scambio di informazioni e per accrescere la cultura della prevenzione.

La Segretaria Confederale UIL

Silvana Roseto.

ACCORDO CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA SU MOLESTIE E VIOLENZE NEI LUOGHI DI LAVORO"

CGIL, CISL, UIL e Confindustria hanno siglato l'Intesa che recepisce l'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza sui luoghi di lavoro, ribadendo il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza.

http://www.uil.it/terziario/NewsSX.asp?ID_News=6451

CGIL-CISL-UIL LETTERA A MINISTRO DEL LAVORO SU DIRETTIVA CANCEROGENI

Il 12 gennaio 2015 CGIL, CISL, UIL hanno sollecitato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a **promuovere la revisione della Direttiva Europea 2004/37/CE** relativa agli Agenti Cancerogeni e Mutageni nei luoghi di lavoro. Vengono descritte le criticità dell'attuale direttiva che non tiene adeguatamente conto dello stato delle conoscenze sul rischio cancerogeno e per la quale non è in corso un processo di revisione. Al momento solo i Ministeri del Lavoro di Austria, Germania, Paesi Bassi e Belgio hanno sollecitato, nel marzo del 2014, una revisione rapida della Direttiva.

 **Lettera al Ministro Poletti [CGIL-CISL-UIL]**

ROGO DI PRATO

Nessuna violazione diretta delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma la responsabilità di avere affittato per uso industriale un immobile che sapevano essere strutturalmente inadeguato a tal utilizzo. Questa la motivazione alla base della condanna a sei anni e sei mesi di reclusione per il reato di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo che il Tribunale di Prato ha inflitto a ciascuno dei due fratelli, di nazionalità italiana, proprietari dei capannoni industriali sede della ditta tessile "Teresa Moda" dove, il 1° dicembre 2013, divampò il rogo nel quale persero la vita sette operai cinesi.

La sentenza di primo grado, emessa il 12 febbraio scorso e depositata di recente, ha ampliato la platea dei responsabili del tragico incidente verificato nella zona industriale del Macrolotto e fa

seguito a quella del 13 gennaio 2015 che aveva già visto condannare la titolare dell'impresa a otto anni e otto mesi di reclusione insieme alla sorella (sei anni e 10 mesi) e al marito di questa (sei anni e mezzo) in qualità di gestori della ditta (i tre, come le vittime, sono di nazionalità cinese). L'esito processuale ha attestato come i due locatori sapessero che l'immobile non consentiva una corretta gestione del rischio di incendio da parte degli occupanti, in particolare a seguito della costruzione di un soppalco adibito a dormitorio abusivo fin dal gennaio 2008 e la cui presenza era nota ben prima della consegna dell'edificio, avvenuta nel febbraio 2012. Tra le altre inadempienze emerse: la struttura presentava anche gravi inadeguatezze nelle vie di fuga e nell'impianto idrico antincendio fisso. Al di là delle inadempienze commesse dall'imprenditore, i due locatori avevano precisi obblighi nei confronti dei soggetti terzi – in questo triste caso: gli operai morti nel rogo – poiché con la stipula del contratto di affitto avevano consegnato a uso industriale un immobile in condizioni strutturali del tutto inadeguate a tale utilizzo. La loro condotta, dunque, non ha contravvenuto solo alle obbligazioni principali del locatore sancite dal Codice civile, ma anche alle disposizioni del Testo unico in materia edilizia che interessano tutti coloro che effettuano interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza.

Queste regole di comportamento in relazione a un immobile destinato a uso industriale – valuta la sentenza del giudice – costituiscono, di fatto, norme poste a tutela della sicurezza di quei soggetti che sono naturalmente destinati a occupare tali ambienti, in qualità di dipendenti del datore di lavoro locatario. Da qui il significativo riconoscimento da parte del Tribunale di Prato del diritto dell'Inail a esercitare l'azione di regresso nei confronti di persone civilmente responsabili pur se totalmente estranee al rapporto di lavoro, dal momento che il loro comportamento ha comunque provocato l'evento lesivo in occasione di lavoro e una conseguente condanna penale.

Fonte: INAIL

DOMENICA 13 MARZO RAVENNA PER RICORDARE I 13 OPERAI DELLA ELISABETTA MONTANARI, MORTI SOFFOCATI NEL 1987 IN UN INCENDIO NELLA STIVA DELLA NAVE GASIERA.

La mattina del 13 marzo 1987, nel porto di Ravenna, 13 operai, molti dei quali giovanissimi, muoiono soffocati nella stiva della nave gasiera Elisabetta Montanari.

A scatenare l'evento è un incendio, scoppiato in maniera involontaria, le cui esalazioni causano il decesso per asfissia dei lavoratori impegnati in lavori di manutenzione e pulizia, avvenuta al termine di una lunga agonia. Le indagini riveleranno la disapplicazione delle più elementari misure di sicurezza, dalla disponibilità di estintori e presidi antincendio alla previsione di vie di fuga in caso di pericolo. La totale disorganizzazione del cantiere, di proprietà della Mecnavi Srl, il reclutamento di manodopera attraverso il caporalato, l'assunzione di lavoratori "in nero".

"Forse non sarebbe accaduto se quei giovani fossero stati aiutati a dire di no" aveva detto l'arcivescovo di Ravenna Ersilio Tonini al convegno nazionale di Cgil, Cisl, Uil sui "problemi della condizione di lavoro e della sicurezza" (Bologna 10 aprile 1987).

Domenica 13 marzo si tiene la commemorazione dei caduti della Mecnavi, con la deposizione di una corona di fiori alle ore 11 in Piazza del Popolo, dove prendono la parola Fabrizio Matteucci (sindaco di Ravenna), Nevio Zaccarelli (sindaco di Bertinoro) e Daniele Saporetti (segretario Cisl Romagna).

Venerdì 18 marzo è prevista la terza Assemblea provinciale di Rls, Rlst e Rlss, sul tema "Stress lavoro correlato: ruolo ed esperienza dei RLS". Ore 9 Sala D'Attorre (via Ponte Marino 2).

IL MODELLO OPERAIO ITALIANO DEGLI ANNI '70 E L'EUROPA (DI OGGI)

Seminario europeo ETUI su: Il modello operaio italiano di lotta per la salute la sicurezza nei luoghi di lavoro negli anni '70 e '80. Sua influenza in Europa e sua attualità per le strategie sindacali di prevenzione di oggi.

Fonte Snop

[:Seminario-Bruxelles-ETUL.pdf](#)

PREVENZIONE, DALLE DIFFERENZE DI 4 PAESI ALL'AUSPICIO DI UNA EUROPA PIÙ FORTE E COESA

Le differenze di base fra i Paesi Danimarca, Germania, Italia e Regno Unito in materia di sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali di cui si è parlato nel recente intervento della rubrica, volto a esaminare e illustrare gli argomenti trattati nel Quaderno Civ Inail, si possono rilevare anche rispetto al **ruolo del datore di lavoro**. In Danimarca, Germania e Italia: “il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, la personalità e il benessere psicologico dei lavoratori”; nel Regno Unito: “il datore di lavoro deve adottare tutte le misure ragionevolmente praticabili a tutela dell’integrità fisica, della personalità e del benessere psicologico dei lavoratori”.

Naturalmente “dalla diversità tra misure necessarie” e misure ragionevolmente praticabili “deriva, nei 4 Paesi esaminati, un’impostazione normativa più o meno prescrittiva”. Le differenze sono riscontrate e commentate nei sotto-temi Soggetti della prevenzione, Ricerca nella prevenzione, Controlli della prevenzione, Sistema organizzativo e assicurativo, nel Sistema sanzionatorio, nella partecipazione delle parti sociali.

Seguono una serie di articolate tabelle corrispondenti ad altrettanti contributi degli esperti intervenuti nel

Seminario Inail 2015.

Di rilievo ci sono sembrati gli scritti di **Hans-Horst Konkolewsky** (“Una delle migliori caratteristiche dell’Unione Europea è la collaborazione”) e di Giuseppe Lucibello (“L’Inail, dall’assicurazione alla tutela globale integrata”).

Da sottolineare, nell’intervento di Konkolewsky, questo passaggio “credo fermamente che il percorso in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia a un bivio. Siamo in un momento storico che riflette le modalità con cui le nostre società si stanno sviluppando e di come la produzione e i posti di lavoro si stanno modificando. Basta osservare anche pochi elementi di tali cambiamenti per analizzare i riflessi sulla prevenzione. È ovvio che la complessità, nei modelli organizzativi, e quindi anche negli aspetti prevenzionali, è in aumento. Dobbiamo far fronte a tale complessità. Il mondo del lavoro sta cambiando. Stiamo uscendo lentamente dall’età industriale, per incamminarci nella società dei servizi. Nelle società dei servizi dobbiamo fare di più per la prevenzione. Siamo di fronte a dei cambiamenti così radicali che occorre andare alle radici della prevenzione e anche alle radici delle Istituzioni di sicurezza sociale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo la contestualità di temi vecchi e nuovi, e ciò genera complessità...”

E poi ancora “ La prevenzione ha un potenziale commerciale. La terza conclusione di Francoforte sul Meno ha evidenziato che abbiamo bisogno di sviluppare il nostro approccio alla prevenzione; un approccio orientato all’integrazione. Integrato significa che quando guardiamo alla prevenzione dovremmo guardare alla prevenzione e non solo ad azioni tendenti a evitare problemi di salute o di inabilità al lavoro, ma in realtà orientate a impedire alle persone di essere escluse dal mercato del lavoro prima dell’età pensionabile”.

Lucibello, da parte sua, a proposito dell’iniziativa editoriale dell’Inail sui Quaderni 2015, afferma: “ in un momento storico nel quale l’Europa è chiamata a interrogarsi ... sulla fondatezza della propria identità di soggetto sovrano e, al contempo, a scontrarsi faticosamente con le dinamiche centrifughe di alcuni suoi Stati membri, il confronto internazionale sul tema della prevenzione sui rischi del lavoro portato avanti dall’Inail in collaborazione con l’Aiss assume un significato culturale e politico...”. E conclude così il suo scritto: “Se è vero... che la divergenza della normativa in materia di salute e sicurezza da Paese a Paese può rappresentare un elemento disfunzionale e capace di creare sia alterazioni del mercato sia dumping sociale... è proprio la stessa storia del **Testo Unico** – il suo essere un testo dal “dinamismo virtuoso” e, proprio per questo, in grado di recepire i nuovi significati di una società che evolve – l’apporto speculativo più prezioso per quanti – legislatori, tecnici e accademici – vogliono avviare... un percorso in direzione di un’Europa più forte e coesa”.

L'appendice del Quaderno riporta, per ciascuno dei quattro Paesi esaminati durante il Seminario di studi: a) il sistema di prevenzione, b) la ricerca, c) l'assicurazione infortuni.

Info: Inail Quaderni del Civ, 3 Guardare all'Europa – La prevenzione

INFORTUNIO: MENO GRAVE È, PIÙ PESANO I COSTI INDIRETTI

Un recente studio dell'OSHA ha cercato di stimare quanto pesano in termini economici un infortunio o malattia professionale accaduti in azienda. Sono stati suddivisi in costi diretti e indiretti. Tra i primi troviamo ad esempio:

Costi diretti

- Costi medici per l'infortunato (spese ospedaliere, consulti medici, riabilitazione, medicinali)
- Danni subiti dai mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli)
- Valore della produzione per le interruzioni causate da incidenti
- Mentre i costi diretti, a seconda del tipo di danno, sono facilmente misurabili e possono essere coperti del tutto o in parte da assicurazioni o forme preventive, **i costi indiretti sono difficili da dimostrare e pesano sempre esclusivamente sull'azienda.** Tra i costi indiretti troviamo considerati
 - Costi indiretti
 - Integrazione dei salari (variabile in base all'assicurazione aziendale)
 - Costi salariali relativi al tempo perso per interruzione del lavoro
 - Tempo amministrativo passato con autorità di vigilanza, personale addetto alla sicurezza e colleghi dopo un infortunio
 - Costi per formare un lavoratore in sostituzione
 - Perdita di produttività legato al lavoro, alla riprogrammazione, alle curve di apprendimento dei dipendenti
 - Ricollocamento in diversa mansione (anche temporanea) di dipendenti feriti
 - Pulizia e costi di rimessa in ordine di materiale danneggiato, macchinari (non coperti da assicurazioni)
 - Nello studio dell'OSHA non sono stati conteggiati, nonostante possano incidere in maniera sensibile, eventuali altri costi indiretti come la perdita di reputazione pubblica, nel caso di infortuni pesanti.

Conclusione

Nonostante questo, i costi indiretti sono sempre percentualmente maggiori rispetto ai diretti, con un rapporto che varia da 1,1 a 4,5. Sorprendentemente, lo studio dimostra che **meno grave è il danno, maggiore è il rapporto dei costi indiretti sui costi diretti, arrivando a pesare appunto quasi 5 volte tanto.**

Risulta quindi importante non solo investire nella gestione di tali emergenze, ma soprattutto nella **prevenzione e nel monitoraggio**, di tutti gli infortuni (non solo dei più rilevanti). Individuare le casistiche più ricorrenti, raccogliere le segnalazioni, stabilire gli indicatori e confrontare gli indici infortunistici permette all'azienda di **orientare gli investimenti là dove portano più beneficio.**

Fonte Necsi

LINEA GUIDA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA

Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori", contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

La linea guida "*per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata*", elaborata dall'ISPESL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito di una stretta collaborazione, fornisce indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare nei cantieri edili per lo svolgimento

dell'attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di tali attrezzature di lavoro, in cui il lavoratore è esposto costantemente al rischio di caduta dall'alto.

Lo scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore di attività in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono principalmente dalla scelta e dall'uso corretto delle attrezzature.

Fonte Necsi

LEGISLAZIONE - ACCORDI

LAVORO AGILE, L'ACCORDO SINDACALE RANDSTAD

È iniziata la stagione degli accordi sindacali in tema Lavoro Agile/Smart Working. Randstad ha siglato con Cgil, Cisl e Uil un accordo sperimentale per dare il via ad una sperimentazione che, tra pregi e difetti, ha il merito di segnare un punto di inizio nelle trattative in materia.

Daniele Bailo, Segretario UIL Lombardia, ha commentato

Cominciano a diffondersi le sperimentazioni sullo Smart Working. Inutile e forse banale sottolineare che l'armonia tra i tempi di vita e i tempi di lavoro possono concorrere a una migliore produttività e a una maggiore serenità allo svolgimento delle proprie funzioni. Se ne discute da anni e oggi i tempi sono decisamente maturi anche per misurare questo potenziale. Lo consentono le tecnologie, le reti di connessione sempre più affinate, sebbene le coperture e i servizi da dedicare allo scopo, penso soprattutto agli **Hot Spot pubblici**, alla copertura **Wi-Fi** diffusa etc, riguardano le **grandi città** e nemmeno tutte, limitando le possibilità di intraprendere questa organizzazione del lavoro solo in aree circoscritte. Il recente accordo di rinnovo del contratto Agro-Alimentare, gli accordi aziendali come quello di Randstad ci dicono che non solo i tempi sono maturi ma che è possibile realizzarli in molti ambiti, non necessariamente nella grande impresa.

Rimangono però limiti normativi che condizionano la sperimentazione. In questo senso le cautele spingono le aziende a condividere accordi con una serie di vincoli.

Le **coperture assicurative** sono un esempio: quanto e come INAIL rende disponibile una effettiva libertà di movimento delle persone?

Quanto e come le aziende sono garantite nelle loro **policy di riservatezza dei dati** nelle connessioni pubbliche? Nota: vale anche per quelle domestiche di cui non sempre si ha cura. Domande che nell'ambito dei progetti di sviluppo del lavoro agile devono trovare risposta per rendere proficuo e fruibile il proprio tempo di vita con il lavoro.

Il rischio è di assistere al solo cambio di denominazione il cosiddetto "telelavoro", invece di vedere sorridenti impiegati seduti sul tetto del duomo guardarsi il panorama mentre sono al lavoro sul server aziendale. Un'immagine che è stata usata in convegni dedicati, suggestiva e magari poco praticabile, ma che si presta a considerare quale sia il vero obiettivo di queste sperimentazioni.

Per approfondire: [Testo dell'accordo sperimentale Randstad, 2 febbraio 2016](#)

MOLESTIE, IMPEGNO UNILEVER E SINDACATI

Prevenire le molestie sessuali. È questo l'obiettivo congiunto di Unilever, multinazionale anglo-olandese di prodotti alimentari, per la casa e la persona, con i sindacati Uniting food, farm and hotel workers worldwide (Iuf-Uita) e IndustriALL.

Si riconosce che:

- le molestie sessuali sono un problema universale, dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- si definiscono norme, principi e buone pratiche che i firmatari si impegnano a rispettare per combattere questo fenomeno.

"Le molestie sessuali indeboliscono il principio di eguaglianza, danneggiano le relazioni lavorative e compromettono la produttività" si legge nell'accordo.

La maggior parte delle molestie sessuali “sono agite da uomini contro donne” (le più colpite, si sottolinea, sono le lavoratrici “impiegate in piantagioni, aree di trasformazione per l’esportazione, lavoratrici a tempo determinato e a progetto, lavoratrici migranti”), ma possono avere luogo “anche sulla base dell’orientamento sessuale”.

Nel documento sono declinate le tipologie di molestie affinché dipendenti e dirigenti siano pienamente consapevoli dei comportamenti scorretti.

“Un concreto e pratico sforzo congiunto per assicurare che le molestie sessuali siano effettivamente combattute e i diritti di tutti coloro che lavorano per Unilever siano adeguatamente protetti”, così commenta il documento **Ron Oswald, segretario generale dell’Iuf.**

L’accordo stabilisce le procedure con cui affrontare questi fenomeni (la riservatezza e tutela delle vittime), impegnando le singole aziende a tenere “un corso di formazione a tutto lo staff e ai dirigenti in merito alle linee di condotta inerenti al problema e alle responsabilità a esse connesse”.

Un ruolo attivo viene conferito alle rappresentanze sindacali, con la formazione dei propri membri, l’acquisizione della consapevolezza da parte di lavoratori e dirigenti, l’assistenza ai dipendenti per i reclami e attivare le relative istanze sia con il processo definito dal Codice Unilever, sia con le procedure di ricorso individuali/collettive in vigore e/o la legislazione vigente.

Fonte sindacale

SOTTOSCRITTO ACCORDO INTERCONFEDERALE PER IL FINANZIAMENTO «ASSOCIAZIONE LAVORO E SICUREZZA»

Si segnala che in data 23 febbraio scorso, le Organizzazioni Sindacali e le associazioni datoriali provinciali del comparto artigiano hanno sottoscritto un accordo interconfederale provinciale in cui sono state definite le modalità di finanziamento dell'ASSOCIAZIONE LAVORO E SICUREZZA.

Fonte sindacale.

[L'Accordo in pdf](#)

EDILIZIA SI..CURA’’: IL PROGETTO INFORMATIVO È A CURA DEL CPT DELLA SPEZIA E DELLA DIREZIONE TERRITORIALE INAIL DELLA SPEZIA

“Edilizia si..cura” è il titolo del progetto in tema di prevenzione dei rischi lavorativi, pensato per i lavoratori del settore edile, attraverso incontri informativi da realizzarsi in prossimità dei cantieri e promosso dal Comitato paritetico territoriale (Cpt) per la prevenzione degli infortuni, igiene ambiente di lavoro in edilizia della provincia della Spezia e dall’Inail Direzione territoriale della Spezia. Il progetto traduce in pratica quanto convenuto nell’accordo siglato il 16 febbraio scorso dai responsabili degli enti promotori: per Inail, il direttore provinciale, Alfonsina Amaduzzi, e per il Cpt, il Presidente, Cristiano Lavaggi e il vice presidente Gianni Carassale

Fonte INAIL

[- Vai all'Accordo attuativo](#)

PROROGA ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO: PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la L. n.21/2016 21 recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"**.

Le principali novità della legge di conversione del decreto 30 dicembre 2015, n. 210 "Decreto Milleproroghe" riguardano l'adeguamento antincendio di strutture ricettive e scuole.

Scuole

"2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ((prevenzione degli incendi)) previste dall'art. 10-bis, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L.128/2013, n. 128, è

completato **entro sei mesi** dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque **non oltre il 31 dicembre 2016**".

Strutture ricettive

"(2-bis. All'art. 11, comma 1, del D.L., n. 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2016**».) –

Fonte *Necsi.it*

Consulta il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

MEDICI COMPETENTI, SANATORIA ASSICURATA

Il Ministero della salute, nei giorni scorsi, a seguito di una istanza della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) ha fornito assicurazioni sulla sanatoria per i medici competenti. Ovvero i professionisti che abbiano conseguito almeno il 50% dei crediti formativi previsti per il triennio 2011-2013 avranno tempo fino al 30 giugno 2016 per mettersi in regola.

Per gli altri, cioè quelli che non abbiano raggiunto la soglia necessaria per riscriversi saranno tenuti a completare il programma di aggiornamento 2014-2016 con il conseguimento del 70% dei crediti previsti nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza. Si ricorda che l'intervento del ministero si è reso necessario dopo la pubblicazione in G.U. n. 33/2016 del decreto del ministero della salute del 26 novembre 2015 che, attraverso una modifica all'art.2 del decreto 4 marzo 2009, ha fatto slittare al 30 giugno 2016 il termine ultimo entro il quale i professionisti interessati avrebbero dovuto acquisire i crediti Ecm necessari all'esercizio dell'attività.

Disposizione di difficile interpretazione che ha costretto il Ministero ad un chiarimento.

Quindi definito il debito formativo del precedente triennio, gli interessati potranno riscriversi nell'elenco dei medici competenti, dal quale il ministero della Salute li aveva cancellati.

Fonte *Ministero*

CONVENZIONE ILO LAVORO MARITTIMO, ISPEZIONI, CERTIFICATO,

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2016 il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 *Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.*

Il decreto istituisce un sistema di ispezioni e controllo al fine di verificare sulle imbarcazioni battenti bandiera italiana il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro previste dalla Convenzione ILO MLC 2006 ratificata dall'Italia il 19/11/2013 e per il rilascio del certificato del lavoro marittimo (Regola 5.1.3 della Convenzione). Si tratta di provvedimenti che si applicheranno a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana e ai lavoratori che vi saranno impiegati, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 2 paragrafo 4 della Convenzione Ilo: a "tutte le navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attività commerciali, con l'eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche. La presente Convenzione non si applica né alle navi da guerra né alle navi da guerra ausiliarie)". Entro 180 dall'entrata in vigore del decreto inoltre un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà definire come adattare le disposizioni sulle ispezioni appena approvate alle imbarcazioni che non effettuano navigazioni internazionali e che sono inferiori alle 200 tonnellate. Il decreto definisce il coordinamento tra autorità nazionali competenti, coordinamento da pianificare con provvedimento "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e che individuerà "le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive previste [...] e l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi". Quindi profilo professionale degli ispettori, come funzionerà in dettaglio l'ispezione (ispezione iniziale, intermedia, di rinnovo, addizionale) per il certificato del lavoro marittimo. **Convenzione Mlc 2006 – Regola 5.1.3:** "3. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera che conservino e tengano aggiornato un certificato di lavoro marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo, comprese le misure che tendono a garantire la continua conformità delle disposizioni adottate che devono essere citate nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo di cui al paragrafo 4 della

presente Regola, sono state sottoposte ad ispezione e soddisfano i requisiti della legislazione nazionale o altre misure che implementano la presente Convenzione. 4. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera che abbiano e tengano aggiornata una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo che enunci le prescrizioni nazionali che riguardano l'applicazione della presente Convenzione per quello che riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi ed enuncia le misure adottate dall'armatore per garantire il rispetto di queste prescrizioni sulla nave o sulle navi interessate". Il certificato ha **validità quinquennale**". Il decreto riporta infine indicazioni dettagliate sui reclami a bordo, su cosa accadrà nel caso vengano accertate deficienze e sulla possibilità di fermo di una nave. Le **attività di ispezione** saranno a carico dell'armatore, accomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave. Le tariffe per il Ministero delle Infrastrutture saranno stabilite con decreto che dovrà essere approvato entro novanta giorni.

Fonte Quotidiano sicurezza.it

Info: GU 9 marzo 2016 n.57 Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.32

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (SCHEMA APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI E BOLLINATO DALLA RGS)

Pubblichiamo il testo del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016 e bollinato dalla RGS Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (283).

Fonte Appalti&Contratti

SCARICA IL TESTO IN FORMATO PDF

SCARICA GLI ALLEGATI IN FORMATO PDF

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

ATTREZZATURE A PRESSIONE: PUBBLICATO IL D.LGS 15 FEBBRAIO 2016, N. 26

E' stato pubblicato nella **GU 53 del 4 marzo 2016** il **D.lgs n. 26 del 15 febbraio 2016** in attuazione della **Direttiva 2014/68/UE**.

Il provvedimento **entra in vigore il 19 marzo 2016**

CONSULTA IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA

Nel Consiglio dei ministri del 19 febbraio scorso, inoltre, è stato approvato in via preliminare un **altro Decreto Legislativo**, in attuazione della Direttiva 2014/29/UE riguardo l'immissione sul mercato di **recipienti semplici a pressione**.

CONSULTA LO SCHEMA DI DECRETO

Fonte Necsi.It

ECHA, REACH 2018, DA MAGGIO 2016 SOSPESI GLI AGGIORNAMENTI DELLE GUIDE

Echa ha annunciato che a partire dal 31 maggio 2016 sospenderà gli aggiornamenti della gran parte delle guide riguardanti il **Reach e la scadenza del 31 maggio 2018**.

La decisione dell'Echa è stata presa al fine di stabilizzare per un lungo periodo i documenti necessari ai dichiaranti e garantire quindi un periodo di stabilità di due anni. I documenti verranno aggiornati solo nel caso dovessero essere adottati provvedimenti che modificano la normativa corrente sulle sostanze chimiche.

Fonte Quotidiano sicurezza.it

Info: Echa, Reach 2018, stabilità guide di due anni

INPS, BENEFICI PREVIDENZIALI ESPOSTI AMIANTO E REGIME SPERIMENTALE DONNA

Tra gli argomenti che formano oggetto della circolare dell'Inps 45 del 29 febbraio, si segnalano "Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto – Proroga del termine di presentazione delle domande.

Info: circolare Inps n.45 29 febbraio 2016

NOTA MINISTERO SALUTE SU “PRIMA ASSISTENZA” INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Sull'applicazione dell'art. 21 del DLgs n.151 del 2015, (<http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/nuova-modalita-trasmissione-certificato-medico-infortunio-lavoro.htm>) la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha pubblicato dei chiarimenti operativi a valere per le proprie strutture e per il Ministero del Lavoro.

Sull'interpretazione dell'espressione “**qualunque medico**”, contenuta nella disposizione, la circolare ministeriale precisa che essa non si riferisce “a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio”, ma si deve “circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “**prima assistenza**”, intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante **nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica**, anche solamente i base”.

Così, l'intervento di prima assistenza così qualificato:

1. “ non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico” ;
2. “per ottemperare all'obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, è sufficiente la disponibilità della connettività nell'orario di prestazione dell'attività professionale resa presso a relativa struttura di appartenenza”.

La norma, infatti si limita a disporre “semplicemente la **contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica** della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza*), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare”**.

* “Studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera, ai quali si può rivolger il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza”.

** La circolare del Ministero della Salute, a questo proposito, ritiene che il termine temporale possa essere “ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell'art. 18 del TU 81/08, “nell'arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata”.

Fonte *Quotidiano Sicurezza.it*

Info: Ministero Salute, chiarimenti art.21 Dlgs 151/2015

DOCUMENTAZIONE

AMBIENTI INSALUBRI, MALATTIE E DECESSI, DATI E RAPPORTO OMS

Nel Mondo 12,6 milioni di morti l'anno causate da ambienti insalubri, circa un quarto delle morti totali, i rischi sono nell'inquinamento di aria acqua e suolo, sostanze chimiche, clima e radiazioni ultraviolette.

A diffondere tali dati oggi è stata l'**Organizzazione mondiale della sanità** con la nuova edizione del rapporto *Prevenire le malattie attraverso ambienti sani: una valutazione globale del carico di malattia da rischi ambientali* che parte da rilevazioni risalenti al 2012.

Il rapporto segue la prima edizione pubblicata nel 2006 e viene presentato per porre all'attenzione dell'opinione pubblica gli attuali collegamenti tra condizioni ambientali avverse e malattia, nuovi rischi e rischi noti, considerazioni e indicazioni per la prevenzione e per interventi immediati e urgenti.

Questi i **decessi nel 2012 attribuibili ad ambienti insalubri nelle varie regioni nel mondo**, con i paesi a reddito basso, il Sud-Est asiatico e il Pacifico occidentale che spiccano per i numeri più elevati:

- 2,2 milioni di morti in Africa;
- 847 000 Americhe;
- 854 000 Mediterraneo orientale;
- 1,4 milioni Europa;
- 3,8 milioni Sud-est asiatico;
- 3,5 milioni Pacifico Occidentale.

La gran parte di tali **decessi è causata da malattie non trasmissibili**, sono in calo invece le virali. Tra 100 malattie e lesioni considerate, i decessi sono causati nella gran parte dei casi da problemi cardiovascolari come ictus e ischemia:

- Stroke – 2,5 milioni di morti ogni anno;
- cardiopatia ischemica – 2,3 milioni;
- lesioni involontarie (come morti per incidenti stradali) – 1,7 milioni;
- tumori – 1,7 milioni;
- malattie respiratorie croniche – 1,4 milioni;
- malattie diarroiche – 846 000;
- infezioni delle vie respiratorie – 567 000;
- condizioni neonatali – 270 000;
- Malaria – 259 000;
- lesioni intenzionali (come ad esempio i suicidi) – 246 000.

Le **strategie di prevenzione** passano da questi punti chiave: tecnologie pulite, riduzione uso domestico combustibili solidi, riscaldamento e illuminazione, miglioramento del traffico urbano, abitazioni a basso consumo energetico, riduzione dell'esposizione al fumo passivo.

Fonte *Quotidiano sicurezza.it*

Info: Oms, rapporto e dati malattie e decessi da ambienti insalubri

MINISTERO LAVORO, RAPPORTO ANNUALE ATTIVITÀ DI VIGILANZA 2015

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 3 marzo 2016 il *Rapporto annuale attività di vigilanza in materia di legislazione sociale – anno 2015*, il documento che, in attuazione dell'articolo 20 della Convenzione Ilo C81 del 1947 contiene dati e rappresentazioni analitiche dei risultati dell'attività di vigilanza svolta dallo stesso Ministero e dal personale di vigilanza Inps e Inail.

Intelligence, contrasto al lavoro sommerso, irregolarità sostanziale, sicurezza sul lavoro, vigilanza straordinaria, quindi sanzioni, conciliazione monocratica, diffida accertativa, iniziative per la prevenzione e la promozione della regolarità dell'impiego.

Alcuni dei principali dati del rapporto sono stati già diffusi dal Ministero del Lavoro con un post pubblicato lo scorso 12 febbraio 2016. Nel 2015 la DT Lavoro (compresi i Carabinieri Ispettorato Lavoro e Tutela del lavoro), Inps e Inail hanno ispezionato **206.080 aziende, di queste 136.028 sono risultate irregolari, ovvero il 66%**, 182.523 i lavoratori irregolari, 64.775 i lavoratori totalmente in nero. Pari a 1.287.110.913 il recupero dei contributi e dei premi evasi.

Il rapporto prosegue con l'analisi dei dati in merito a profili quantitativi, qualitativi, aree geografiche e quindi per tematiche: lavoro nero, caporalato, esternalizzazioni fittizie, qualificazione dei rapporti di lavoro, cooperative, lavoratori svantaggiati, orario di lavoro, vigilanze straordinarie (agroalimentare, spettacolo, night club, dati contraffazione del Made in Italy in collaborazione con Guardia di Finanza, eventi culturali sportivi e fiere).

Il capitolo **vigilanza tecnica si riferisce all'attività inerente la sicurezza sul lavoro**. Nel 2015 sono state riscontrate 32.392 violazioni, delle quali 27.253 prevenzionistiche, pari al 69% il tasso di irregolarità.

Per tipo di violazione le percentuali sono state, obbligo valutazione dei rischi 8%, sorveglianza sanitaria 11%, formazione e informazione 8%, rischio caduta dall'alto 26%, rischi elettrici, attrezzature di lavoro e Dpi 9%, 7% obblighi videosorveglianza.

16.559 gli illeciti in merito ai **Titoli III e IV** (uso attrezzature lavoro e cantieri) del Testo unico sicurezza lavoro, tasso di irregolarità pari al 71%. Tra le violazioni maggiori dei Titoli III e IV obblighi coordinatori e committenti 14%, Pos e Psc 8%.

Info: Ministero Lavoro rapporto annuale vigilanza 2015

LINEE GUIDA INAIL DIFFERENZE DI GENERE

In occasione della "Festa della Donna" proponiamo la raccolta completa dei volumi **INAIL** dedicati alla gestione della **differenza di genere** nei luoghi di lavoro.

I documenti fanno parte del Quaderno tematico della "**Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali**" che affronta il tema delle differenze correlate all'appartenenza al genere maschile o femminile, rispetto alla sicurezza sul lavoro, in ottica sia di prevenzione che di incidenza infortunistica.

Si tratta della formalizzazione dello specifico progetto coordinato dal Comitato unico di garanzia dell'INAIL, unitamente alla direzione regionale Toscana dell'INAIL e alla regione Toscana.

Obiettivo del progetto era quello di pervenire alla definizione di linee guida specialistiche per l'applicazione, con un approccio di genere, delle norme di sicurezza, previste nel decreto 81/2008 e successive integrazioni. Sono presenti tutti e 4 i volumi, pubblicati in successione temporale dall'INAIL.

linee guida inail differenza di genere

DALL'INAIL PIÙ DI 276 MILIONI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE CHE INVESTONO IN SICUREZZA

Con il nuovo bando incentivi Isi 2015 l'Inail mette a disposizione delle imprese che investono in sicurezza più di 276 milioni di euro a fondo perduto. Da oggi fino alle ore 18 del prossimo 5 maggio le aziende che intendono accedere al contributo potranno inserire online, sul portale dell'Istituto, le proprie domande di finanziamento.

Finanziati anche i progetti per la bonifica dell'amianto. A essere interessati sono i progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro, per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e – novità del bando 2015 – per la bonifica da materiali contenenti amianto. Dal 2010 a oggi, attraverso le sei edizioni del bando Isi, l'Inail ha stanziato un ammontare complessivo di oltre un miliardo e trecento milioni di euro. I contenuti dell'ultimo bando sono stati illustrati questa mattina a Roma dal presidente dell'Inail, Massimo De Felice, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso il Parlamentino della sede dell'Istituto di via IV Novembre.

De Felice: "Strumento di importanza strategica". "Gli incentivi Isi – ha sottolineato De Felice – sono uno strumento di importanza strategica per il sostegno delle imprese italiane, e, in generale, per la politica economica e per il welfare del Paese". Per il presidente dell'Inail, infatti, "l'azione diretta sulla prevenzione di infortuni e tecnopatie è un obbligo a tutela del benessere sociale, ma anche fattore trainante la crescita e la competitività dell'imprenditoria. La forte partecipazione manifestata dalle aziende ci spinge a proseguire con grande convinzione lungo questo percorso, affiancando anche altre importanti azioni incentivanti come lo sconto del premio per prevenzione e il bando Fipit a favore delle micro e piccole imprese".

Poletti: "Una scelta di valore economico e sociale". "Destinare risorse importanti alle imprese per incentivare progetti di investimento mirati a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro – ha spiegato Poletti – è una scelta che vuole favorire due obiettivi: uno di valore sociale, nel senso di promuovere una più compiuta realizzazione di un diritto dei lavoratori, e uno di carattere economico, in quanto condizioni di lavoro migliori possono far crescere la produttività. I buoni risultati finora conseguiti sono un incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa".

Gli incentivi ripartiti su singoli avvisi regionali. Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell'Inail – sono erogati alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Il contributo assegnato in conto capitale è pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascun intervento ed è compreso tra un minimo di cinquemila euro e un massimo di 130mila. A partire da oggi e fino al prossimo 5 maggio, nella sezione "Servizi on line" del portale dell'Inail le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di compilare la domanda di contributo con le modalità indicate negli avvisi regionali.

Dal 12 maggio i codici identificativi per la seconda fase. A partire dal prossimo 12 maggio, le aziende la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online, nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell'Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l'indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo. Per informazioni e assistenza relative all'Avviso pubblico è possibile contattare il Contact Center dell'Inail ai numeri 803164 (gratuito da telefono fisso) e 06.164.164 (a pagamento da mobile) o accedere al sito dell'Istituto.

A partire dal 2010 sconto sui premi per 1,4 miliardi. Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato anche lo sconto sui premi Inail per le imprese che realizzano interventi di prevenzione aggiuntivi rispetto a quelli previsti per legge (OT24), che a partire dal 2010 è stato complessivamente pari a circa 1,4 miliardi di euro. In particolare, l'intervento ha riguardato nel corso del 2014 circa 53mila aziende, che hanno usufruito di uno sconto sui premi pari a più di 347 milioni di euro.

MACCHINE: 8° RAPPORTO DELL'INAIL SULLA SORVEGLIANZA

Pubblicato dall'Inail l'8° rapporto sulla sorveglianza svolta dall'ente riguardo l'adeguamento macchine. Il documento è suddiviso nelle seguenti 3 sezioni:

1. Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici
2. Analisi delle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici per Regione
3. Analisi delle risultanze degli accertamenti tecnici per tipologia di macchine e riporta interessanti spunti di riflessione.

Le tipologie di macchine **maggiormente segnalate** risultano le **macchine utensili**, le **piattaforme di sollevamento**, le macchine per **cantiere e costruzione** e le **gru**. Questo dato è in parte dovuto alla maggiore diffusione che talune tipologie di macchine possono avere (ad es. le macchine utensili) o al maggior livello di controllo cui sono sottoposte (come ad esempio le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche o quelle utilizzate nei cantieri).

Tra tutti, il gruppo **Rischi meccanici – protezioni e dispositivi di protezione** rappresenta il **motivo principale di non conformità**, arrivando a superare il 60% per talune tipologie di macchine (es. macchine per gomma e plastica, per imballaggio, per stampa e lavorazione della carta, per conceria).

Fonte Necsi

LEGGI L'8vo RAPPORTO INAIL SULLE MACCHINE

CERTIFICATO MEDICO E DENUNCIA: NUOVA MODALITÀ TRASMISSIONE

Dal 22 marzo 2016 sono in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal d.lgs. 151/2015 e recepito dalla circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016.

A partire da tale data, l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all'inoltro all'Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.

Per l'abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio.

In caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.

Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è

disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione "Ricerca certificati medici" presente all'interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

L'Inail ha l'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

Approfondimenti:

[Circolare n. 10 del 21 marzo 2016 >>](#)

[D.lgs. 151/2015 >>](#)

[Circolare Ministero della salute \(.pdf - 177 kb\)](#)

[Modulistica abilitazione ai servizi online>>](#)

FARMACI: L'INAIL AMPLIA ELENCO DELLE SPECIALITÀ FARMACEUTICHE RIMBORSABILI

Con la circolare n. 9 del 17 marzo, l'Inail fornisce il nuovo elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili di fascia C, il cui costo non è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale.

I rimborsi possono essere riconosciuti ai lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili e oltre i termini revisionali.

L'Inca ricorda che l'Inail ha più volte provveduto a implementare i farmaci rimborsabili, in considerazione della più recente letteratura scientifica, ma anche in esito al monitoraggio effettuato ai fini della rilevazione degli oneri sostenuti.

Il nuovo elenco sostituisce quello del 2014. Presupposto per il diritto al rimborso, è che il farmaco, presente nella lista, sia ritenuto necessario per il miglioramento dello stato psicofisico del lavoratore, in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di origine lavorativa.

La richiesta di rimborso va corredata dalla prescrizione medica e dagli scontrini fiscali intestati al lavoratore. Il termine prescrizionale del diritto al rimborso è decennale e decorre dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato, e cioè dalla data riportata sullo scontrino fiscale comprovante l'acquisto.

MILANO UN PROGETTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO

Conoscere il fenomeno infortunistico tra i lavoratori del settore socio-sanitario per poter adottare strategie di prevenzione, attraverso una procedura di rilevazione degli infortuni e dei "quasi infortuni". Questo lo scopo principale del progetto – nato da un protocollo di intesa tra Inail di Milano, le Asl del territorio milanese e l'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba) – al quale hanno aderito 14 strutture che a partire dal prossimo mese sperimenteranno la procedura. **Tra gli operatori indennizzati la maggioranza sono donne.** L'analisi degli infortuni condotta su un campione di aziende associate all'Uneba ha evidenziato che la maggior parte degli incidenti è a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, per gli sforzi compiuti durante il sollevamento dei pazienti. Tra i lavoratori indennizzati, le donne sono la maggioranza, provenienti spesso dal Sudamerica e dall'Est europeo e impiegate come operatrici socio-sanitarie (Oss). **“Avremo una fotografia reale del fenomeno”.** “Da un'analisi dei dati estrapolati dalla procedura Inail 'Flussi informativi' e riferiti alla provincia di Milano – spiega la coordinatrice del progetto, Paola Albanese – è emerso un elemento nuovo e poco considerato: alcune delle strutture socio-sanitarie presentano un numero di infortuni decisamente irrisorio perché i servizi di assistenza alla persona sono spesso esternalizzati, affidati prevalentemente a cooperative”. Per questo motivo, prosegue Albanese, “si è concordato che sarebbe estremamente interessante riuscire ad aggregare i dati sugli incidenti dei dipendenti di queste strutture con quelli che al datore di lavoro ospitante non risultano, perché riguardano i lavoratori forniti da appaltatori e subappaltatori. Con questa analisi potremo avere una reale fotografia del fenomeno infortunistico in queste strutture”. **“Uno strumento utile per adottare misure mirate”.** “Obiettivo del progetto – sottolinea la coordinatrice – è fornire uno strumento utile alla programmazione e all'adozione di misure di sicurezza mirate, rilevando oltre agli infortuni i 'quasi infortuni', cioè gli eventi correlati al lavoro che avrebbero potuto causare un infortunio, ma non lo hanno prodotto solo per puro caso. Questo rappresenta il vero valore aggiunto della procedura in un settore, quello socio-sanitario, non particolarmente esplorato”.

Per le aziende anche un incentivo economico. Nell'ambito del progetto sono previsti incontri formativi e informativi ad hoc per analizzare il metodo, il suo funzionamento e i compiti delle varie figure coinvolte. La procedura potrà anche tradursi in un vantaggio economico per le aziende che la adotteranno, perché rientra tra i miglioramenti non obbligatori previsti dall'attuale versione del modello OT24, che può comportare uno sconto sul premio Inail al raggiungimento di un determinato punteggio.

Fonte INAIL

DANNO BIOLOGICO INAIL APPROVATA LA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA CON LA LEGGE DI STABILITA'

A decorrere dal 2016 gli indennizzi INAIL per il danno biologico verranno rivalutati automaticamente ogni anno. È quanto prevede un emendamento al disegno di legge di Stabilità approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Era inaccettabile che gli indennizzi del danno biologico fossero le uniche prestazioni sociali senza alcuna rivalutazione nonostante il progressivo aumentare del costo della vita. L'adeguamento, che si baserà sulla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, sarà operativo dal 2016 e si aggiungerà all'adeguamento complessivo del 16,25% disposto con precedenti interventi normativi.

A decorrere dal 2019 la rivalutazione sarà subordinata all'attuazione della prevista revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali



APPALTI, IL BANDO DEVE RICHIEDERE L'INDICAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Con sentenza del 3 marzo 2016, n. 879, il Consiglio di Stato, sez. IV ha deciso di riformare la sentenza del T.A.R. Basilicata – Potenza sezione I, n. 00759/2014 che aveva ritenuto valida l'esclusione dalla gara di un concorrente per non aver indicato i costi di sicurezza aziendale “nonostante che il bando di gara non ne prescrivesse l'indicazione”.

Per il Consiglio di Stato è corretto l'orientamento espresso dal TAR in quanto “l'indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, n. 3-bis, e 87, n. 4, D.lgs n. 163/2006, un adempimento imposto dalla legge”. Inoltre, lo stesso art. 26, n. 6, del D.lgs n.81/08, stabilisce che, “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.

Sulla circostanza eccepita in appello dal ricorrente che il bando non recava “una espressa clausola di esclusione dalla gara per detta omissione”, la sentenza del Consiglio di Stato sottolinea che questa rende l'offerta incompleta di un requisito la cui essenzialità è direttamente stimata dalla legge (“l'offerta economica priva dell'indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell'esclusione dalla gara ..., attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate”.

Fonte Quotidiano sicurezza-.it

Info: sito Giustizia Amministrativa

UCCISO DALL'AMIANTO, RISARCITI MOGLIE E FIGLIO - LA VITTIMA LAVORAVA IN UN CANTIERE NAVALE - MECCANICO

DI CORRADO RICCI

La Spezia, 22 marzo 2016 - Dolore, rabbia, morte e rivalsa giudiziaria. Un rincorrersi di tribolazioni che, sempre più spesso, approdano al conforto delle sentenze. L'esposizione all'**amianto** presenta il conto, dopo 20-30-40 anni dall'insinuarsi della prima **fibra killer** nei **polmoni**. Ma là dove è provata la connessione del mesotelioma con l'ambiente di **lavoro** a rischio e con la mancata adozione, a tempo debito, di misure protettive, il verdetto arriva, inesorabile, a compensazione del dolore di chi piange il proprio caro, ucciso dal tumore che è conseguenza dell'esposizione all'amianto. È di ieri un'altra **sentenza** che riconosce il diritto degli eredi di una vittima dell'amianto ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del congiunto e per il dolore da lui sofferto. L'ultimo verdetto riguarda la storia di un lavoratore del comparto **navalmeccanico**, con lunghi periodi di servizio nei **cantieri**, quando le coibentazioni di vecchia generazione erano a base di amianto: dal 1954 al 1970 all'Inma, dal 1972 al 1975 all'Alinavi spa poi incorporata in Fincantieri, dove lavorò fino al 1991, quando andò in pensione. Visse ancora 12 anni. Nei primi dieci si godette il tempo libero. Gli ultimi due, col palesarsi della malattia, furono un calvario. Esalò l'ultimo travagliato respiro il 16 dicembre del 2003. Aveva 63 anni. Ieri il Giudice del Lavoro Gabriele Romano ha chiuso il cerchio della giustizia che, dal 2008, è stata impegnata – con citazione in giudizio dei cantieri da parte di moglie e figlio della vittima – nella ricostruzione del nesso causale ambiente di lavoro-malattia. In corso di causa Fincantieri ha rinunciato a puntare i piedi; ha raccolto l'appello del giudice alla conciliazione: ai ricorrenti è andato un modesto riconoscimento economico. Invitalia Partecipazione, la società che ha ereditato le spoglie dell'Inma, ha invece voluto resistere per dimostrare che, poiché non è possibile stabilire la genesi temporale della malattia, non è possibile risalire a colpe mirate. Il Giudice del Lavoro ha invece accolto la tesi dei legali che hanno assistito i familiari della vittima, gli avvocati

Chiara Lavagnini e Francesco Persiani del foro di Massa, con ancoraggio ad una perizia d'ufficio, svolta dal dottor Danilo Battaglia: le fibre inalate più anticamente e quindi durante il rapporto di lavoro alla Inma hanno sicuramente svolto un ruolo «patogenetico» più rivelante rispetto alle fibre inalate successivamente. Risultato: la condanna di Invitalia spa a risarcire moglie e figlio della vittima per i danni non patrimoniali patiti dal congiunto (con riconoscimento di 240mila euro a testa) e per i danni patiti in proprio (e quantificati, ad personam, pari a 163mila euro). Totale: 806mila euro. Somme su cui 'caricare' interessi e rivalutazioni dalla data della sentenza.

Fonte La Nazione - QN

TESTO UNICO E CANTIERI TEMPORANEI MOBILI, ACCERTAMENTI PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA'

Con sentenza del 10 gennaio 2014 il Tribunale di F ha condannato l'amministratore di una ditta di costruzioni per aver ommesso di realizzare, in un cantiere nel quale erano in [...]

Condannato un preposto per omissione di vigilanza in materia di MMC

La Corte penale Sez. 4 con sentenza del 3 marzo, n. 8872 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un preposto di una ditta nella quale rivestiva l'incarico di responsabile del settore ricambi, e ciò per omissione di vigilanza in materia di movimentazione manuale dei carichi.

Il fatto. Un dipendente della ditta X rimase infortunato durante il trasporto, insieme a un collega, di un assiale, il cui peso era superiore a quello consentito dalle disposizioni sulla movimentazione dei carichi.

Dell'episodio il Tribunale di P. ha dichiarato responsabile il preposto al reparto dove l'infortunato svolgeva la propria attività. Responsabilità derivata dalla circostanza che il preposto chiese all'interessato di aiutare un collega a portare in magazzino un peso superiore ai 40 Kg, peso che doveva essere considerato comunque non "sopportabile" (fatta, quindi, la ripartizione del peso con quello del secondo dipendente) in quanto superava la soglia del di 15 Kg stabilita dalla competente Commissione medica. Infatti, il dipendente infortunato (che subì una lombalgia durata oltre 4 mesi) non doveva essere adibito a quel posto di lavoro perché a rischio in quanto portatore di una patologia pregressa.

Il preposto, proprio come addetto alle etichettature dei ricambi, avrebbe invece dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali per evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari **anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio***.

L'omissione delle cautele previste dalla legge è quindi aggravata dal fatto, conosciuto dallo stesso preposto, che l'infortunato era stato **assunto nella quota riservata agli affetti da disabilità** e, proprio per tale motivo, era stato destinato a mansioni di ufficio quali la etichettatura dei pezzi in magazzino.

Aggiunge la sentenza: "Del resto tale conclusione si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché, come nel caso di specie, sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi."

La Cassazione sottolinea che "la Corte di appello, nel ritenere l'imputato responsabile dell'infortunio verificatosi ha fatto corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Come è noto, la normativa riconosce una specifica posizione di garanzia nei confronti del lavoratore in capo al preposto. **In particolare** l'art. 1, c. 4 bis del DLgs 626/94 prevedeva che siano obbligati all'osservanza delle norme in tema di sicurezza anche i preposti nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

* Art. 48, c. 4 lett. b DLgs 626/94.

Info: Olympus, sentenza Cassazione 3 marzo 2016 8872

CANTIERI: INFORTUNI E ABNORMITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE

fonte: Redazione InSic

Nella sentenza della Cassazione penale del 2 dicembre 2015, n. 47742, la Corte ha ricordato il principio per cui, in materia di infortuni sul lavoro, e in tema di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore, la colpa del lavoratore che sia

eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a farne osservare le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità.

Infatti, l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il **comportamento del lavoratore fu abnorme**, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.

Nel caso di specie, si afferma la **responsabilità di un amministratore unico** e responsabile tecnico di una s.r.l., ritenuto responsabile di aver cagionato delle lesioni gravi ad un dipendente della società, avendo omesso colposamente di adottare le misure necessarie per garantire il corretto utilizzo delle attrezzature, presso un cantiere di lavoro, nonostante si affermasse che il comportamento messo in atto dal lavoratore fosse a sua volta imprudente.

Il fatto

La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva **condannato un amministratore unico** e responsabile tecnico di una ditta esercente attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, per aver cagionato ad un lavoratore., dipendente della società, lesioni personali gravi dalle quali era derivata una malattia della durata di sessantaquattro giorni. La colpa era stata registrata rispetto alla **negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**; in particolare, in relazione all'attività di stesura dei cavi elettrici all'interno di una canalina metallica eseguita presso il cantiere il responsabile avrebbe omesso di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero utilizzate correttamente. In particolare, non aveva disposto e preteso che gli operatori stazionassero sul piano in quota del trabattello impiegato per portarsi in quota durante le operazioni di stesura di cavi elettrici, durante gli spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, visto il rischio di ribaltamento connesso a tale operazione, effettivamente verificatosi.

Secondo la Cassazione

La Cassazione ritiene il ricorso dell'amministratore contro la sentenza del Tribunale, infondato, la Corte ricorda infatti che **il sistema prevenzionistico** mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui **il datore di lavoro**, destinatario delle norme antinfortunistiche, è **esonero** da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, **al di fuori di ogni prevedibilità** per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di **radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore** nella esecuzione del lavoro, rimarcando come in questo caso, non fosse emersa alcuna estraneità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni di fatto esercitate.

Fonte: Redazione InSic

ANCHE IL PREPOSTO DI FATTO RISPONDE PENALMENTE DEGLI INFORTUNI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7921 del 26 febbraio 2016, ha stabilito che l'assunzione, in via di fatto, della qualità di datore di lavoro, di dirigente o di preposto comporta l'acquisizione della corrispondente posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori in forza.

Nello specifico, in virtù del *principio di effettività*, la responsabilità nel caso di mancato rispetto della **normativa antinfortunistica** sui luoghi di lavoro, non consegue solo ad investitura formale ma deriva anche dall'**esercizio di fatto** delle funzioni tipiche delle varie figure di garante.

La decisione trae origine da un infortunio sul lavoro occorso durante l'esecuzione, in un cantiere, di lavori di costruzione di un complesso edilizio che comportava la morte di un lavoratore a seguito di caduta da altezza.

Secondo l'imputazione, l'evento veniva determinato dall'assenza di idonee opere di difesa volte ad evitare la caduta dall'alto del lavoratore, addebitabile tanto al *coordinatore per la*

sicurezza in fase di esecuzione (per omesso controllo dell'attuazione, da parte delle imprese esecutrici, delle previsioni contenute nel POS; per omessa verifica dell'idoneità dello stesso POS; per omessa organizzazione, con l'ATI incaricata di eseguire i lavori, della cooperazione delle attività di prevenzione e della relativa informazione) quanto al *capo cantiere di fatto* della società appaltante dei lavori.

A quest'ultimo, in particolare, si contestava il mancato allestimento di adeguate opere di difesa.

Contro la sentenza di condanna lo stesso proponeva ricorso per cassazione, lamentando come la corte di appello non avesse considerato l'esistenza di un capo cantiere responsabile "di diritto", **formalmente incaricato della sicurezza** (anche se non munito di delega).

Ma la Corte di Cassazione, nella sentenza citata, ha respinto le doglianze del ricorrente.

Premettono gli Ermellini che, per consolidata giurisprudenza, l'assunzione, in via di fatto, della qualità di datore di lavoro, di dirigente o – come nella specie – di preposto determina, in virtù del principio di effettività, l'acquisizione della corrispondente **posizione di garanzia** in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (anche ai sensi dell'art. 299 del T.U. sulla sicurezza del lavoro).

Nel caso di specie, inoltre, l'imputato era solitamente presente in cantiere, anche se non al momento esatto dell'infortunio, e sapeva che si sarebbe proceduto ai lavori che avrebbero determinato l'incidente, avendone, anzi, dato l'autorizzazione a procedervi.

Anche su di lui, pertanto, gravava l'obbligo di impedire l'evento, nella specie disatteso.

In forza dei principi richiamati, la Corte ha così confermato la condanna per omicidio colposo.

Fonte Studio Cassone

Sicurezza sul lavoro: anche il preposto di fatto risponde penalmente degli infortuni

SENTENZA - MALATTIA NON TABELLATA: RICORSO POSSIBILE SOLO IN CASO DI PALESE DEVIANZA

Il caso riguarda una lavoratrice di una stireria, affetta da tendinite del sovra spinoso.

La sentenza **n. 20415 del 12 ottobre 2015** della Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** della lavoratrice che chiedeva di riconoscerle la malattia professionale, sostenendo che è possibile denunciare il vizio della sentenza che si fonda sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, solo in caso di palese devianza delle nozioni correnti della scienza medica.

Ai fini della contestazione si sarebbe dovuto **indicare la fonte scientifica deviata** oppure indicare **l'omissione degli accertamenti strumentali** dai quali non si può prescindere per effettuare una corretta diagnosi.

Fonte Necsi

LEGGI LA SENTENZA

SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

E' stato chiesto alla rivista *Ambiente&Sicurezza sul Lavoro* quali sono i casi previsti dalla normativa vigente per **effettuare la visita di sorveglianza sanitaria** in caso di cessazione del rapporto di lavoro Art. 41, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 81/08.

Risponde il Prof. A.Messineo, Prof. Medicina del Lavoro A.C., Università La Sapienza S. Andrea, Roma

La normativa specifica fa riferimento ad un'altra serie di norme che però sono incluse in varie disposizioni e quindi possono essere leggibili con qualche difficoltà.

Anzitutto **la sorveglianza sanitaria** è chiaramente regolamentata nel settore delle **radiazioni ionizzanti** ove il personale - sia classificato in gruppo A che in B - al cessare del rapporto di lavoro deve effettuare la cd "visita di fine rapporto". Ma anche l'art. 259, comma 2, D.Lgs. 81/2008 riporta che "i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche per una sola volta nel registro degli esposti di cui all'art. 243, c.1 (tutti gli agenti cancerogeni o mutageni), sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro". Tale obbligo vale evidentemente anche per gli **esposti ad amianto**.

Più controverso è l'aspetto per quanto riguarda gli **esposti a rischio biologico**.

Questi infatti "*qualora la valutazione del rischio ne rilevi la necessità*" devono essere effettivamente sottoposti alla sorveglianza sanitaria prevista dall'**art. 41** (che in teoria comprende la cd visita di fine rapporto ma solo nei casi previsti dalla normativa vigente. E la normativa all'art. 279, c.5, in tema proprio di **rischio specifico** sottolinea solo come il "medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario... e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici...").

In sostanza, tale raccomandazione del medico relativo al cosiddetto controllo di fine rapporto o di post esposizione, potrebbe anche non essere espressa...

Allo stesso modo l'**art. 218**, in tema di radiazioni ottiche artificiali, si limita a disporre al comma 3, lettera a, che "*il lavoratore riceve le informazioni ed i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione*". Intendendo molti autori con tale locuzione, che il MC possa prescrivere o meno il controllo sanitario a fine rapporto a seconda della esposizione del soggetto.

In ogni caso la sorveglianza sanitaria è comunque **obbligatoria** alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 229, c.2, lettera c, per tutti gli esposti ad agenti chimici pericolosi a livello superiore a quello di basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute come definito all'art. 224, c.2, D.Lgs. 81/2008.

FONTE: Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

FORNITURA CALCESTRUZZO IN CANTIERE:

Il Ministero chiarisce quando è necessario redigere POS e DUVRI e quali sono le verifiche che devono effettuare gli ispettori

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la **nota 10 febbraio 2016, n. 2597**, con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del POS (Piano operativo di sicurezza) e del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenziali) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, ossia i cantieri definiti dall'art. 89, comma 1, lettera a), del D.lgs n.81/2008.

In base al D.lgs 81/2008, art. 96, i datori di lavoro delle **imprese affidatarie** e delle **imprese esecutrici**, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), hanno l'obbligo di redigere il POS (piano operativo di sicurezza).

Analizzando attentamente gli artt. 26 e 96 del testo unico, si desume che le imprese che effettuano una "**mera fornitura di materiali e attrezzature**" sono esonerate dall'obbligo di redazione del POS e dall'obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI. Rimane, tuttavia, l'obbligo di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative

alla sicurezza delle operazioni del fornitore di calcestruzzo con l'azienda appaltatrice. Pertanto, nell'ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è necessario che l'ispettore verifichi precisamente se si tratta di:

1. **mera fornitura** (il fornitore non partecipa alle lavorazioni)
2. **fornitura e posa in opera** (il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall'art. 26, comma 2, del D.lgs n.81/2008.

Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l'ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l'analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

Per capire se si tratta di **mera fornitura di materiali** basta far riferimento alla procedura per la fornitura in cantiere (*circolare 10 febbraio 2011*) approvata dalla Commissione consultiva permanente.

In particolare, affinché sia mera fornitura è necessario che l'impresa fornitrice non debba partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non debba tenere e manovrare la benna o il secchione od il terminale in gomma della pompa.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)

VISITA DEI LAVORATORI DOPO 60 GIORNI DI ASSENZA

Dopo 60 giorni di assenza è vero che c'è l'obbligo della visita medica per la ripresa del lavoro?

Com'è noto il D.lgs n.106/2009 ha introdotto correttivi al D.lgs n.81/2008.

Tra gli aspetti innovativi ha introdotto l'obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica di idoneità specifica dopo un periodo di assenza per malattia e/o infortunio di durata superiore a 60 giorni continuativi. Lo scopo di verificare l'idoneità a svolgere le mansioni attribuite al lavoratore, e deve essere effettuata dal medico competente. È una norma importata poichè:

1. Essendo la visita "obbligatoria", la ripresa lavorativa senza visita può esporre l'azienda ad azione di responsabilità per aggravamento.
2. È quindi necessario adottare una procedura di garanzia che vieta la ripresa al lavoro senza il previsto controllo medico.
3. La visita di idoneità non si può effettuare durante la malattia poiché vietata dall'art.5 della L.300/70. Come agire nel caso che il medico competente sia impossibilitato ad effettuare la visita in modo tempestivo? Ovvero come considerare gli intervalli di tempo tra la fine della malattia (certificato medico) visita d'idoneità e la ripresa al lavoro?

A ns. avviso sarebbe bene chiarirsi con l'azienda, definire un regolamento interno, pubblicizzando la norma con un avviso al personale (bacheca accessibile a tutti) e comunicazione individuale con firma per ricevuta.

Deve risultare chiaro l'obbligo, dopo un periodo continuativo di assenza di almeno 60 giorni, di riprendere servizio **solo** a seguito di formale autorizzazione dopo visita medica di idoneità alla mansione.

Il periodo non lavorato prima della visita d'inidoneità sarà considerato aspettativa non retribuita. Può essere coperto, tramite accordi individuali e/o collettivi, con ferie, ROL, permesso a recupero, addebito in Banca/ore.

Se **la visita dovesse dare esito negativo** (sia per inidoneità totale sia per idoneità con limitazioni) il datore di lavoro ha l'obbligo di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti e/o a mansioni inferiori con conservazione del trattamento economico relativo alle mansioni di provenienza.

È bene farsi assistere in questo caso dall'RLS, RSU e consultare il Patronato ITAL UIL.

MIUR, FAQ E CHIARIMENTI SU NOTA E VADEMECUM TRASPORTI VIAGGI ISTRUZIONE

Pubblicata dal Miur una serie di risposte alle domande più frequenti ricevute in merito al *vademecum* sulle trasferte diffuso dal Ministero stesso lo scorso 3 febbraio con nota n. 674 e in merito alla nota stessa.

Il *vademecum* realizzato dalla Polizia stradale e la nota hanno diffuso indicazioni destinate a direttori generali, dirigenti scolastici, in merito alla sicurezza delle gite e delle trasferte

scolastiche e in particolare sulla scelta e sull' idoneità dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati.

Il Ministero viste le varie richieste di chiarimento ricevute ha deciso quindi di pubblicare delle **FAQ** con sei quesiti, pubblicate su un' area online appositamente creata. La comunicazione riguardante le FAQ è stata inviata dal Miur alle sedi competenti con nota prot.n. 2059 del 14 marzo 2016, nota nella quale si informa che per altri quesiti o chiarimenti è possibile in ogni caso rivolgersi all' indirizzo email dgsip.ufficio2@istruzione.it.

Questi i **sei quesiti affrontati**:

- “La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove responsabilità ai docenti accompagnatori in merito all' organizzazione dei viaggi di istruzione?”
- I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente?”
- La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la precedente circolare prot. n. 291/92?”
- Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione è sempre obbligatorio darne comunicazione o richiedere l' intervento della Polizia stradale?”
- La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell' idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno?”
- Come posso richiedere l' intervento della Polizia stradale?”.

Info: FAQ Miur vademecum viaggi di istruzione

UN LAVORATORE ASSUNTO PART-TIME PER LAVORAZIONI DI MURATURA DEL CANTIERE È TENUTO AL CORSO DI FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO?

Qualunque sia il rapporto contrattuale il lavoratore deve essere informato, formato e addestrato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la formazione ex art. 37, comma 1 del D.lgs. 81/08 questa è stata recentemente disciplinata dall' Accordo Stato regioni rep. 221 del 21/12/2011, entrato in vigore in data 26/1/2012, che richiede per il settore edile una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 12 ore, a cui vanno aggiunte, l' informazione, l' addestramento e l' eventuale formazione speciale. Il datore di lavoro assumendo tale ruolo con l' inizio del rapporto di lavoro assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica.

IN UNA DITTA EDILE IL DATORE DI LAVORO SVOLGE I COMPITI DEL SPP, AVENDO FREQUENTATO, NEL 2010, UN CORSO DI 16 ORE. IN BASE ALL' ACCORDO STATO REGIONI DEL DICEMBRE 2011, COSA DEVE FARE?

Il corso effettuato nel 2010, se conforme al DM 16/1/1997, è valido e non deve essere rifatto o integrato, però entro cinque anni dalla pubblicazione dell' Accordo, quindi entro gennaio 2017, dovrà completare la frequenza di corsi di aggiornamento per un totale di almeno 14 ore.

GLI RLS POSSONO VISIONARE, PREVIA RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO, LE PRESCRIZIONI CHE GLI ORGANI DI VIGILANZA HANNO COMMUNICATO ALLA PROPRIA AZIENDA?

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 50, comma 1, lettera f), del D.lgs. 81/08, copia dei verbali dell' organo di vigilanza devono essere consegnati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Qualora gli RLS non siano destinatari dei suddetti verbali possono rivolgersi all' organo di vigilanza.

EVENTI

LAMEZIA TERME 8 APRILE, LA QUARTA CONVENTION DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

La prevenzione e la sanità pubblica : sfide per il futuro, ma già per il presente. Un appuntamento particolarmente importante in questo momento di grande cambiamento: modifiche costituzionali, riorganizzazioni regionali, piani prevenzione.

Fonte Snop

[Convention Lamezia 8 Aprile Programma DEF.pdf](#)

A NAPOLI L'8 E IL 9 APRILE 2016 LA III CONVENTION DEI MEDICI COMPETENTI (19 FEB 2016)

Anche quest'anno, a Napoli, i Medici Competenti torneranno a dibattere i temi più attuali e concreti della loro vita professionale, a fronte delle nuove proposte di modifica normativa recentemente avanzate.

Gli argomenti dei tre gruppi di lavoro (indicatori di qualità, modello operativo, giudizio di idoneità) affrontano temi di fondamentale interesse e attualità, con il costante obiettivo di valorizzare la figura professionale del medico competente, meglio ridefinita come Medico Occupazionale.

Chi ha partecipato alle precedenti edizioni ricorderà bene che la Convention è un evento caratterizzato da un ampio dibattito tra tutti i presenti, ciascuno chiamato ad apportare il suo contributo di idee, esperienze e proposte per indirizzare nel modo migliore l'azione dell'AProMeL, la sezione tematica della nostra Società scientifica, che specificamente si occupa dell'attività professionale dei medici del lavoro/medici competenti.

AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI AD OGNI ETÀ 2016-2017.

In attesa del lancio ufficiale della nuova campagna biennale per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, Eu-Osha si è tenuto il 16 marzo un incontro per presentare a istituzioni, potenziali partner, imprese, parti sociali, i temi della prossima iniziativa e le potenzialità derivanti dalla partnership.

L'incontro si terrà a Bruxelles presso il Residence Palace International Press Centre.

#EUhealthyworkplaces

La nuova campagna *Ambienti di lavoro sani e sicuri* verrà lanciata da Eu-Osha il 14 aprile. I suoi obiettivi saranno:

- promuovere il lavoro sostenibile e l'invecchiamento in buona salute fin dall'inizio della vita lavorativa;
- prevenire i problemi di salute nel corso dell'intera vita lavorativa;
- offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia;
- incoraggiare lo scambio d'informazioni e buone prassi.

Info: Eu-Osha evento partner 16 marzo 2016



ITAL

<http://www.ital-uil.it/>

URANIO E TUMORI. TAR TOSCANA: IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL "NESSO" PROVOCA DANNI ALL'ERARIO

Il mancato riconoscimento del nesso tra l'insorgere dei tumori e l'uso dell'uranio tra i militari, impegnati in teatri di guerra, rappresenta una grave negligenza e provoca danno erariale. A stabilirlo è una sentenza del Tar Toscana che ha accolto in parte il ricorso di un sottufficiale dei Carabinieri, Giovanni Manfredini.

La notizia, riportata dall'agenzia Ansa, precisa che "il nesso tra esposizione all'uranio impoverito dei militari in teatri di guerra e l'insorgenza di patologie tumorali è dimostrato da numerosi studi, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio (che opera presso il ministero dell'Economia) nega questo legame in tutti i casi emersi, aderendo alla posizione del ministero della Difesa "con una abusata tecnica a 'stampone'", che è "inspiegabile" e "sorprendente". Ciò denota "grave negligenza", dice la sentenza, perché si ingenera un massiccio contenzioso che si traduce in un consistente esborso per l'erario "per oneri processuali, maggiori somme per interessi e quant'altro".

"E' una sentenza importantissima - commenta Domenico Leggiero, dell'Osservatorio militare -, perché coinvolge la Corte dei Conti che dovrà valutare il grave comportamento di Difesa e Comitato Verifica cause di servizio: infatti, quest'ultimo, avallando acriticamente la posizione del ministero, non riconosce il nesso causale tra esposizione all'uranio impoverito e patologie. Ciò dà vita ad una serie di ricorsi che si traducono in una spesa esorbitante per lo Stato". Fonte Ansa

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

Numero verde 800 085303

COLLABORIAMO

A cura di Guido Bianchini

RISCHI DI CADUTA DA MALORE: LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Con **sentenza della Corte di Cassazione pensale n. 46979 del 26.11.2015** la Corte ha affermato *la responsabilità del datore di lavoro anche in caso di lavorazioni, svolte ad altezza inferiore ai due metri dal suolo, e la necessità di predisporre opere provvisoriale e sistemi di protezione in rapporto all'altezza alla quale si svolge la lavorazione, anche per evitare rischi di cadute accidentali o dovute a malori.*

Il dipendente di una ditta era morto a seguito di una caduta da una trave di cemento armato, da un'altezza di m. 1,47 dal piano del solaio. Secondo l'indagine non c'era certezza e ciò fosse accaduto per un malore dell'operaio.

Il datore è stato ritenuto colpevole per avere violato la regola specifica dell'ex D.P.R. n. 547/55, art. 11, co. 7, lett. d), e quella generica dell'art. 2087 c.c.


Per la Corte, se da un lato è vero che, per via dell'altezza dei lavori, non era necessario un ponteggio, ciò non toglie che l'imputato avrebbe dovuto strutturare il posto di lavoro in modo da evitare cadute (scarpe antiscivolo, casco protettivo, cordolo di protezione): si trattava infatti di una precauzione che si riferisce a lavori eseguiti ad un'altezza dal suolo - qualunque essa sia - che ne renda più difficile l'esecuzione. Sulla regola di cautela generica, per la Corte, ricadono sul datore di lavoro, che abbia ommesso di adottare gli accorgimenti imposti dall'art. 2087 c.c., anche quei rischi derivanti da cadute accidentali o malori comunque inerenti al tipo di attività che si sta svolgendo (Cass. pen. n. 4917/09).

MANUALE SISTEMI DI GESTIONE

David Luciano -UILCA - segnala un Manuale di rapida e semplice consultazione per coloro che operano nel campo dei Sistemi di Gestione, (soprattutto per le medie e grandi Aziende) che fornisce, oltre che la base teorica, modelli di applicazione pratica riportabili alle differenti complessità delle organizzazioni, Aziende e Enti pubblici.

Intento dell'Opera è quello facilitare i Datori di Lavoro, i Responsabili e gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, i responsabili dei sistemi di gestione all'interno dell'Azienda, i consulenti e gli auditor nella implementazione, nel mantenimento e garanzia di attuazione di un Sistema di gestione e ai RIs di verificare quale sia , a fronte dell'applicazione delle suddette norme tecniche, le ricadute sul livello di salute e sicurezza nella realtà lavorativa.

La Guida Operativa si riferisce al Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo la norma BS-OHSAS 18001:07 **(che verrà sostituita alla fine del 2016 dalla norma Tecnica UNI EN ISO 45001 sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro *)** , al Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma **UNI EN ISO 14001:04** e regolamento EMAS, al Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma **UNI EN ISO 9001:08** e ai **Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo ex D.LGS. N. 231/01.**



Sul sito AIAS è possibile richiedere il manuale:

http://www.aias-sicurezza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1331:pubblicato-il-quaderno-del-networkaias-nd8-guida-operativa-integrata-sistemi-gestione&catid=18:aias-news&Itemid=74

BUON LAVORO

A TUTTI GLI RLS/RLST 😊

SEGUITECI ANCHE SU:

Linked in

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE

SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute